

A cura di Anna Eleonora Erario

## Il Decreto Fiscale collegato alla Manovra 2019

Le novità del Decreto Fiscale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale: tra pace fiscale e semplificazioni IVA

Categoria: **Finanziaria**

Sottocategoria: **Legge di Bilancio 2019**

Il dibattito **“Decreto Fiscale”** collegato alla Manovra di Bilancio 2019, dopo la sua approvazione in Consiglio dei Ministri il 15 ottobre scorso, è stato infine pubblicato in Gazzetta Ufficiale entrando **in vigore dal 24 ottobre 2018** come **D.L. n. 119 del 23.10.2018**. Il testo del provvedimento è costituito per buona parte da disposizioni che consentono la **“pace fiscale”** tra fisco e contribuente, tra cui quella sulla **“rottamazione-ter”** e il condono del minor imponibile risultante nelle precedenti dichiarazioni, ma contiene anche **semplificazioni in tema di IVA e fatturazione elettronica**.

### Di cosa si tratta?

|  |    |
|--|----|
| <b>Premessa</b> .....  | 2  |
| <b>La struttura del Decreto Legge</b> .....  | 2  |
| <b>La definizione agevolata dei PVC (art. 1)</b> .....                                       | 3  |
| <b>La definizione agevolata degli atti di accertamento (art. 2)</b> .....                    | 4  |
| <b>La “rottamazione-ter” (art. 3)</b> .....  | 6  |
| <b>Stralcio dei debiti fino a € 1.000 (art. 4)</b> .....                                     | 11 |
| <b>Rottamazione dei ruoli relativi a risorse proprie UE (art. 5)</b> .....                   | 12 |
| <b>Definizione agevolata delle liti pendenti (art. 6)</b> .....                              | 13 |
| <b>Definizione agevolata per ASD e SSD (art. 7)</b> .....                                    | 16 |
| <b>Definizione agevolata delle imposte di consumo (art. 8)</b> .....                         | 17 |
| <b>La dichiarazione integrativa speciale o “condono” (art. 9)</b> .....                      | 18 |
| <b>Semplificazioni fiscali IVA e innovazione del processo tributario (artt. 10-16)</b> ..... | 21 |
| <b>Altre disposizioni fiscali (artt. 17-20)</b> .....  | 23 |
| <b>Allegato 1</b>  |    |
| L’Esperto risponde.....  | 24 |
| <b>Allegato 2</b>  |    |
| Tavola Sinottica.....  | 26 |

### Premessa

Nella riunione del **Consiglio dei Ministri** di lunedì **15 ottobre 2018**, è stato approvato il testo del **"Decreto Fiscale"** collegato alla Manovra di Bilancio 2019. Dopo un acceso dibattito sul contenuto dell'art. 9, alla fine il Governo ha riscritto il testo "incriminato" ed il Decreto Fiscale è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23.10.2018* come **D.L. n. 119 del 23.10.2018**, il cui testo è entrato **in vigore dal 24.10.2018**.

Adesso il Decreto Legge avrà i consueti 60 giorni di tempo per poter essere convertito in legge dopo il relativo iter parlamentare.

### La struttura del Decreto Legge

Il decreto-legge reca **"disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria"**.

In particolare, il decreto contiene:

⇒ una parte rilevante di disposizioni in tema di **"pacificazione fiscale" (Capo I, artt. 1-9)** con:

- la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (art. 1);
- la definizione agevolata degli atti di accertamento (art. 2);
- la definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della Riscossione o "rottamazione-ter" (art. 3);
- lo stralcio dei debiti fino a € 1.000 (art. 4);
- la rottamazione dei ruoli relativi a risorse proprie UE (art. 5);
- la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti (art. 6);
- la definizione agevolata con versamento volontario per ASD e SSD (art. 7);
- la definizione agevolata delle imposte di consumo (art. 8);
- la "dichiarazione integrativa speciale" (art. 9);

⇒ una seconda parte contenente disposizioni in tema di **semplificazione fiscale ed innovazione del processo tributario (Capo II, artt. 10-16)** con novità inerenti:

- fatturazione elettronica (artt. 10 e 15);
- termini per l'emissione delle fatture (art. 11);
- annotazione delle fatture emesse (art. 12);
- registrazione degli acquisti (art. 13);
- tempi per la detrazione dell'IVA (art. 14);

estensione del processo digitale anche alla giustizia tributaria (art. 16);

⇒ una terza parte contenente **"Altre disposizioni fiscali" (Capo III, artt. 17-20)**, tra cui rilevano quelle su:

- l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (art. 17);
- il rinvio della lotteria dei corrispettivi (art. 18);
- l'estensione della possibilità di optare per la costituzione del Gruppo IVA anche ai gruppi bancari cooperativi (art. 20);

⇒ una parte finale destinata a **"disposizioni finanziarie urgenti" (Titolo II, artt. 21-27)** con la previsione di finanziamenti destinati alle Ferrovie dello Stato, al Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, al Fondo per lo sviluppo e la coesione, alle agevolazioni per il settore autotrasporti, alle missioni internazionali di pace, alla proroga della CIGS per la causale contratto di solidarietà fino a 12 mesi a certe condizioni.

Dopo aver esposto questa panoramica generale dei contenuti del Decreto fiscale, di seguito approfondiremo le **principali misure fiscali** previste dal decreto stesso.

### La definizione agevolata dei PVC (art. 1)

Viene stabilito che il contribuente può **definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione consegnati entro il 24.10.2018** (data di entrata in vigore del decreto), **presentando la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale** in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, Irap, imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE), imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero (IVAFE) e IVA.

E' possibile definire **solo i verbali per i quali, alla data del 24.10.2018, non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio.**

Le **dichiarazioni** per accedere alla definizione agevolata devono essere presentate **entro il 31 maggio 2019** con modalità che saranno stabilite da un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, **per i periodi di imposta per i quali non sono scaduti i termini per l'accertamento.**



INFORMA

In deroga allo Statuto del contribuente, con riferimento ai **periodi di imposta fino al 31 dicembre 2015**, oggetto dei processi verbali di constatazione, **i termini per l'accertamento sono prorogati di 2 anni.**

**Non è possibile scomputare le perdite** dai maggiori imponibili dichiarati.

Le **imposte autoliquidate** nelle dichiarazioni presentate, relative a tutte le violazioni constatate per ciascun periodo d'imposta, **devono essere versate, senza** applicazione di **sanzioni, entro il 31 maggio 2019.**



OSSERVA

La definizione agevolata **si perfeziona con la presentazione della dichiarazione ed il versamento in unica soluzione o della prima rata** delle imposte **entro il 31.05.2019.**

E' possibile rateizzare il versamento fino ad un massimo di **20 rate trimestrali** di pari importo. E' **esclusa la compensazione.**



In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti della definizione agevolata e, pertanto, il competente ufficio procede alla notifica degli atti relativi alle violazioni constatate.

**Definizione agevolata dei PVC**

|  |  |
|--|--|
| <b>PVC interessati</b>                             | <b>PVC consegnati entro il 24.10.2018</b> per i quali, a tale data, non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio.   |
| <b>Perfezionamento della definizione agevolata</b> | <b>Entro il 31.05.2019:</b><br>⇒ deve essere presentata la <b>dichiarazione di definizione;</b><br>⇒ devono essere <b>versate le imposte, in unica soluzione o come prima rata</b> (di massimo <b>20 rate trimestrali</b> ). NO compensazione. |



**Leggi anche:**

- [Pace fiscale anche per i PVC](#)
- [È possibile sanare le violazioni contenute nei pvc per singole annualità?](#)

**La definizione agevolata degli atti di accertamento (art. 2)**

Il Decreto stabilisce che **possono essere definiti in via agevolata:**

- ⇒ **gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero notificati entro il 24.10.2018** (data di entrata in vigore del decreto) non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data;
- ⇒ **gli inviti al contraddittorio notificati entro il 24.10.2018;**
- ⇒ **gli avvisi di accertamento con adesione sottoscritti entro il 24.10.2018.**

Sono **esclusi** dalla definizione agevolata gli **atti** emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria ("**voluntary disclosure**" ex art. 5-quater, D.L. n. 167/1990).

La definizione agevolata consiste nel **pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte**, senza sanzioni, interessi e eventuali oneri accessori.

Limitatamente ai debiti relativi ai **dazi** (risorse proprie tradizionali di cui all'art. 2, paragrafo 1, lettera a, Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014), il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme dovute come imposte, a decorrere dal 1° maggio 2016 **anche gli interessi di mora** previsti delle norme UE (art. 114, par. 1, Regolamento UE n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013)



ATTENZIONE



OSSERVA

Il pagamento deve avvenire rispettivamente entro i seguenti termini:

↳ **entro 30 giorni** dalla data di entrata in vigore del Decreto (quindi **entro il 23.11.2018**) o in alternativa, **se più ampio, entro il termine per la proposizione del ricorso che residua dopo il 24.10.2018**, per gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione;

↳ **entro 30 giorni** dalla data di entrata in vigore del Decreto (quindi **entro il 23.11.2018**) per gli inviti al contraddittorio;

↳ **entro 20 giorni dalla redazione dell'atto** per gli accertamenti con adesione.

La **definizione agevolata** degli atti del procedimento di accertamento di cui sopra **si perfeziona con il versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata entro i termini sopra indicati**. E' possibile rateizzare l'importo in un massimo di **20 rate trimestrali** di pari importo. E' **esclusa la compensazione**.



Tutti i coobbligati possono beneficiare della definizione degli atti effettuata da uno di essi.

In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti della definizione agevolata ed il competente ufficio prosegue le ordinarie attività relative a ciascuno dei procedimenti suddetti.

Con uno o più Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, verranno adottate le ulteriori disposizioni attuative.

| Definizione agevolata degli atti di accertamento   |   |
|--|---|
| <b>Atti di accertamento interessati</b>            | ⇒ <b>gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero notificati entro il 24.10.2018</b> non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data;<br>⇒ <b>gli inviti al contraddittorio notificati entro il 24.10.2018;</b><br>⇒ <b>gli avvisi di accertamento con adesione sottoscritti entro il 24.10.2018.</b>  |
| <b>Perfezionamento della definizione agevolata</b> | <b>Versamento delle somme in unica soluzione, o come prima rata (di massimo 20 rate trimestrali - NO compensazione):</b><br>⇒ <b>entro 30 giorni</b> dalla data di entrata in vigore del Decreto (quindi <b>entro il 23.11.2018</b> ) o in alternativa, <b>se più ampio, entro il termine per la proposizione del ricorso che residua dopo il 24.10.2018</b> , per gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione;<br>⇒ <b>entro 30 giorni</b> dalla data di entrata in vigore del Decreto (quindi <b>entro il 23.11.2018</b> ) per gli inviti al contraddittorio; |

⇒ entro 20 giorni dalla redazione dell'atto per gli accertamenti con adesione.

**Leggi anche:**

- [Atti del procedimento di accertamento: corsa alla pace fiscale](#)
- [Definizione degli atti di accertamento: timing elastico, ma "stretto"](#)

**La "rottamazione-ter" (art. 3)**

Il Decreto Fiscale prevede una **nuova "rottamazione" dei ruoli (la terza)**, che sostanzialmente ricalca le precedenti versioni dell'agevolazione, anche se non *in toto*.

In particolare, si prevede che i **debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017** (la precedente "rottamazione-bis" prevedeva solo i ruoli consegnati fino al 30.09.2017), **possono essere estinti**, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora e le eventuali somme aggiuntive, **versando integralmente, in unica soluzione entro il 31 luglio 2019**, o nel numero massimo di **10 rate** consecutive di pari importo, **le somme:**

- ⇒ affidate all'Agente della Riscossione a titolo di **capitale e interessi**;
- ⇒ maturate a favore dell'Agente della Riscossione a titolo di **aggio** sulle somme di cui al punto precedente e di rimborso delle **spese per le procedure esecutive e di notifica** della cartella di pagamento.



OSSERVA

L'Agente della Riscossione fornisce al debitore i dati necessari per l'individuazione dei carichi definibili:

- ⇒ presso i propri sportelli;
- ⇒ nell'area riservata del proprio sito Internet.

Le **rate** previste **scadono il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno** a decorrere **dal 2019**. In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere **dal 1° agosto 2019**, **gli interessi al tasso del 2% annuo** (non si applica la norma sulla rateazione dei ruoli di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973).

**Nota bene**

Il debitore che intenda procedere alla definizione agevolata deve darne comunicazione **all'Agente della Riscossione entro il 30 aprile 2019**, presentando apposita **dichiarazione**, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblicherà sul proprio sito internet nel termine massimo di 20 giorni dal 24.10.2018; in tale

dichiarazione, il debitore **sceglie altresì il numero di rate** col quale intende effettuare il pagamento, entro il limite **massimo** previsto di **10 rate semestrali**.



Nella dichiarazione, inoltre, il debitore deve indicare l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal Giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il Giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

**Per effetto della presentazione della dichiarazione**, relativamente ai **carichi definibili** che ne costituiscono oggetto:

- ⇒ sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- ⇒ sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- ⇒ non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- ⇒ non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- ⇒ non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- ⇒ il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli artt. 28-ter e 48-bis del D.P.R. n. 602/1973.

**Entro il 30 giugno 2019**, poi, l'**Agente della Riscossione comunica ai debitori** che hanno presentato la dichiarazione **l'ammontare complessivo** delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle **single rate**, e il **giorno e il mese di scadenza** di ciascuna di esse.

Il **pagamento** delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

- ↳ **mediante domiciliazione sul conto corrente** eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione presentata all'agente;
- ↳ **mediante bollettini precompilati**, che l'Agente della Riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento mediante domiciliazione su conto corrente;
- ↳ **presso gli sportelli dell'Agente della Riscossione.**

Per i debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione all'Agente della Riscossione:

le **dilazioni sospese alla data del 31 luglio 2019 sono automaticamente revocate** e non possono essere accordate nuove dilazioni;

**il pagamento della prima o unica rata** delle somme dovute a titolo di definizione **determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate**, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

In caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, **la definizione non produce effetti** e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione.

In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:

- ⇒ **i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto** a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'Agente della Riscossione prosegue l'attività di recupero;
- ⇒ **il pagamento non può essere rateizzato.**



INFORMA

Possono essere **ricompresi nella definizione agevolata** anche i **debiti risultanti dai carichi affidati** agli Agenti della Riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati **a seguito di istanza presentata dai debitori** che hanno concluso un accordo con i creditori nell'ambito di una **procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento**, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel **decreto di omologazione dell'accordo** o del piano del consumatore.

Se le somme necessarie per la definizione agevolata sono oggetto di procedura concorsuale o nelle procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa, è applicabile la disciplina dei **crediti prededucibili**.



ATTENZIONE

Sono **esclusi** dalla definizione agevolata i **debiti risultanti** dai carichi affidati agli Agenti della Riscossione recanti:

- ⇒ le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 16 del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
- ⇒ i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- ⇒ le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- ⇒ le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali;



⇒ le risorse proprie tradizionali ex art. 2, par. 1, lett. a), Decisioni 2007/436/CE Euratom del Consiglio del 07.06.2007 e 2014/335/UE Euratom del Consiglio del 26.05.2014 e di IVA riscossa all'importazione (per le quali l'art. 5 del Decreto Fiscale prevede una specifica modalità di definizione, come vedremo meglio più avanti).



RICORDA

Per le sanzioni amministrative per **violazioni del codice della strada**, le disposizioni sulla **definizione agevolata dei carichi** affidati all'Agente della Riscossione si applicano **limitatamente agli interessi**.

| "Rottamazione-ter"       |   |
|--------------------------|---|
| <b>Ruoli interessati</b> | <b>Carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017</b>   |
| <b>Perfezionamento</b>   | <p>⇒ Presentazione di apposita <b>dichiarazione all'Agente della Riscossione entro il 30.04.2019</b>;</p> <p>⇒ Versamento delle somme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ affidate all'Agente della Riscossione a titolo di <b>capitale e interessi</b>;</li> <li>➢ maturate a favore dell'Agente della Riscossione a titolo di <b>aggio</b> sulle somme di cui al punto precedente e di rimborso delle <b>spese per le procedure esecutive e di notifica</b> della cartella di pagamento;</li> </ul> <p>a scelta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ <b>in unica soluzione entro il 31.07.2019</b>;</li> <li>➢ a rate versando la <b>prima rata</b> (di massimo 10 rate semestrali) <b>entro il 31.07.2019</b>.</li> </ul> <p>Le rate previste scadono il <b>31 luglio e il 30 novembre</b> di ciascun anno a decorrere dal 2019. In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere <b>dal 1° agosto 2019</b>, gli <b>interessi al tasso del 2% annuo</b>.</p> |



**Nota bene**

Un'importante disposizione (**art. 3, commi 21-23, Decreto Fiscale**) è prevista per **coloro che hanno aderito alla definizione agevolata ex D.L. n. 148/2017** (art. 1, commi 6 e 8, lettera b), numero 2) **ed hanno versato almeno una rata**, si prevede che l'**integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018, delle somme residue dovute** per effetto della "rottamazione-bis" in scadenza nei mesi di **luglio, settembre e ottobre 2018**, determina il **differimento automatico del versamento delle restanti somme**. Il nuovo versamento dovrà essere effettuato in **10 rate** consecutive di pari importo con scadenza al **31 luglio e al 30 novembre di ciascun anno** a decorrere **dal 2019**, sulle quali sono dovuti, **dal 1° agosto 2019**, gli **interessi al tasso dello 0,3% annuo**.



Quest'ultima disposizione in esame interessa, in particolare, i **soggetti** che hanno usufruito, a seguito della presentazione della domanda entro il 15.05.2018:

- ⇒ della **riammissione alla definizione agevolata delle somme iscritte nei carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 2000 al 2016**:
  - per i carichi compresi in piani di dilazione al 24.10.2016 per i quali il debitore non ha effettuato il versamento delle rate scadute al 31.12.2016 con relativa esclusione dalla precedente definizione agevolata. Ai fini della riammissione, le rate scadute dovevano essere versate entro il 31.07.2018;
  - per i carichi per i quali non è stata presentata la domanda di definizione entro il 21.04.2017.

Le somme dovute per la riammissione dovevano essere versate in unica soluzione entro il 31.10.2018 ovvero in 3 rate (ottobre 2018 40%, novembre 2018 40%, febbraio 2019 restante 20%);

- ⇒ della **c.d. "rottamazione-bis"**, ossia della **definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 01.01.2017 al 30.09.2017**, per la quale era dovuto il versamento delle somme in unica soluzione entro il 31.07.2018 ovvero in un massimo di 5 rate (luglio, settembre, ottobre, novembre 2018, febbraio 2019, ciascuna pari al 20%).

Per effetto della novità contenuta nel Decreto Fiscale in esame, quindi, tali soggetti, se effettuano entro il 07.12.2018 il pagamento delle rate scadute a luglio, settembre e ottobre 2018, usufruiscono automaticamente della **"rottamazione-ter" sull'importo ancora dovuto (rate di novembre 2018 e febbraio 2019)**.

A tal fine, **entro il 30 giugno 2019**, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, **l'Agente della Riscossione invia a questi ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati** per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze.

I debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l'integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018, delle somme da versare nello stesso termine, non possono essere definiti e la dichiarazione eventualmente presentata per tali debiti è improcedibile.

Il decreto prevede che il debitore **può, comunque**, decidere di **versare in unica soluzione entro il 31 luglio 2019 l'importo delle rate differite**.

**Quanto dovuto può essere compensato con i crediti** non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati **nei confronti della Pubblica Amministrazione**.

Sono ammessi alla nuova rottamazione anche i soggetti che:



**non hanno perfezionato** la definizione prevista dall'art. 6, D.L. n. 193/2016 (**prima rottamazione**), in quanto dopo aver presentato la dichiarazione di definizione entro il 21.04.2017, non hanno effettuato l'integrale e tempestivo versamento di quanto dovuto (scadenza rate di luglio, settembre e novembre 2017 e rate di aprile e settembre 2018);



coloro che, dopo aver aderito alla **rottamazione-bis** presentando la dichiarazione di definizione entro il 15.05.2018, **non hanno provveduto al pagamento in unica soluzione, entro il 31 luglio 2018, di tutte le rate dei vecchi piani di dilazione** in essere alla data del 24.10.2016 scadute al 31.12.2016.



INFORMA

Ai **soggetti colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24.08.2016 in Centro Italia** e che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, **per i debiti risultanti dai carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 01.01.2000 al 30.09.2017** è consentito il pagamento delle somme residue dovute ai fini della definizione agevolata ex art. 6, DL n. 193/2016 e art. 1, comma 4, DL n. 148/2017, in **10 rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31.07 e il 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2019.**

Sulle singole rate sono dovuti, a decorrere **dal 01.08.2019**, gli **interessi** nella misura dello **0,3% annuo.**

Resta fermo anche in questo caso che:

- ⇒ **l'Agente della Riscossione, entro il 30.06.2019, invia al debitore un'apposita comunicazione**, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento di quanto dovuto alle nuove scadenze;
- ⇒ al debitore è **consentito** effettuare il versamento delle rate differite in **unica soluzione entro il 31.07.2019.**




**Leggi anche:**

- [Rottamazione-ter: mancato pagamento delle rate al 7 dicembre](#)
- [Rottamazione ter: contribuenti morosi riammessi al beneficio](#)
- [Manovra fiscale 2019: in arrivo la rottamazione-ter](#)

#### Stralcio dei debiti fino a € 1.000 (art. 4)

Si prevede l'**annullamento automatico dei debiti che, alla data del 24.10.2018, risultano di importo fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi** per ritardata iscrizione a ruolo **e sanzioni**, risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della Riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010** (anche se riferite a cartelle oggetto della "rottamazione-ter").

L'annullamento è effettuato **alla data del 31 dicembre 2018** per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili.



Tale stralcio dei debiti fino a € 1.000 **non si applica a:**

- ⇒ le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 16 del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
- ⇒ i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- ⇒ le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- ⇒ le risorse proprie tradizionali iscritte nel bilancio generale dell'Unione europea (quali prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati da parte delle istituzioni delle Comunità sugli scambi con paesi terzi, ecc.);
- ⇒ l'IVA riscossa all'importazione.

| Stralcio dei debiti fino a € 1.000 |  |
|------------------------------------|--|
| Ruoli interessati                  | Carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 |
| Agevolazione                       | Annullamento automatico al 31.12.2018.   |

#### Rottamazione dei ruoli relativi a risorse proprie UE (art. 5)

La **definizione agevolata** dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione ("**rottamazione-ter**") viene estesa **anche ai debiti tributari affidati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2017**, concernenti le **risorse proprie tradizionali UE** di cui all'art. 2, paragrafo 1, lettera a), della Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014 e **all'IVA riscossa all'importazione**.

**I termini e le modalità** sono quelle previste dall'art. 3 del Decreto Fiscale ("Rottamazione-ter"), però con le dovute seguenti **eccezioni**:

⇒ il **debitore** è tenuto a corrispondere, oltre a quanto dovuto a titolo di capitale, interessi, aggio e rimborso spese, anche:

- gli interessi di mora dal 01.05.2016 al 31.07.2019;
- gli interessi nella misura del 2% annuo dal 01.08.2019;

⇒ l'**Agente della Riscossione comunica al debitore entro il 31.07.2019 quanto dovuto ai fini della definizione**, l'importo delle singole rate nonché giorno e mese di scadenza delle stesse;

⇒ il termine per il versamento in **unica soluzione** o come **prima** è fissato al **30.09.2019**. La **seconda rata** è dovuta entro il **30.11.2019**, mentre le **restanti rate** devono essere corrisposte entro il **31.07 e 30.11** di ciascun anno successivo;

⇒ limitatamente alle **risorse proprie tradizionali UE non è consentita la compensazione con i crediti maturati nei confronti della P.A.**


### Definizione agevolata delle liti pendenti (art. 6)

Le **controversie** attribuite alla giurisdizione tributaria **in cui è parte l'Agenzia delle Entrate**, aventi ad oggetto **atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio**, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, **possono essere definite, a domanda** del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, **con il pagamento di un importo pari al valore della controversia**.



Le **controversie** relative esclusivamente alle **sanzioni non collegate al tributo** possono essere definite con il **pagamento**:

- ⇒ **del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate** nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata al 24.10.2018;
- ⇒ **del 40% negli altri casi**.



In caso di **controversia** relativa **esclusivamente** alle **sanzioni collegate ai tributi** cui si riferiscono, **per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni** qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione agevolata in esame.



La definizione in esame **si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro il 24.10.2018** e per le quali alla data della presentazione della domanda di definizione agevolata il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.



Sono, invece, **escluse** dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:

- ⇒ le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
- ⇒ le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

La definizione **si perfeziona con la presentazione della domanda di definizione entro il 31.05.2019 e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro la medesima data del 31.05.2019.**

**Per ciascuna controversia** autonoma deve essere presentata **una distinta domanda di definizione** (esente dall'imposta di bollo) ed **effettuato un distinto versamento**. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.



Nel caso in cui gli importi dovuti **superino € 1.000**, è **ammesso il pagamento rateale**, in un massimo di **20 rate trimestrali**. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il **31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio** di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli **interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento**.

**E' esclusa la compensazione.**

**Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.**

| Definizione agevolata delle liti pendenti |   |
|---|---|
| <b>Controversie interessate</b>           | <b>Controversie</b> attribuite alla giurisdizione tributaria <b>in cui è parte l'Agenzia delle Entrate</b> , aventi ad oggetto <b>atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio</b> , compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, in cui il <b>ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte</b> |

|                        |   |
|------------------------|---|
|                        | <b>entro il 24.10.2018</b> e per le quali alla data della presentazione della domanda di definizione agevolata il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.  |
| <b>Perfezionamento</b> | ⇒ Presentazione della <b>domanda di definizione entro il 31.05.2019</b> ;<br>⇒ <b>Pagamento degli importi dovuti in base alla norma o della prima rata</b> (di massimo <b>20 rate trimestrali</b> ) <b>entro</b> la medesima data del <b>31.05.2019</b> . |

Nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili siano oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della Riscossione per effetto della **rottamazione-bis** (art. 1, comma 4, del D.L. n. 148/2017) il **perfezionamento della definizione** della controversia è in ogni caso **subordinato al versamento entro il 7 dicembre 2018 delle somme relative alle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018**.

Si prevede che:

- ⇒ **dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio;**
- ⇒ la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate anche se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione;
- ⇒ **gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali** non passate in giudicato prima del 24.10.2018.

**Le controversie definibili non sono sospese, salvo** che il contribuente faccia apposita **richiesta al Giudice**. In tal caso il processo è **sospeso fino al 10 giugno 2019**. Se entro tale data il contribuente deposita presso organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta **sospeso fino al 31 dicembre 2020**.



**Per le controversie definibili sono sospesi per 9 mesi i termini di impugnazione**, anche incidentale, **delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione**, nonché per la proposizione del **controricorso in Cassazione** che scadono dal 24.10.2018 al 31.07.2019.



**L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020** con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è **impugnabile entro 60 giorni** dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.

Il processo si estingue, con decreto presidenziale, in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte che ne ha interesse. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.



Tutti i coobbligati possono beneficiare della definizione agevolata effettuata da uno di essi, inclusi quelli per cui la controversia non sia più pendente.

Con uno o più Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità di attuazione.



#### Leggi anche:

- [Pace fiscale. La definizione delle liti fiscali pendenti](#) [Fiscal News n. 255 – 2018]

### Definizione agevolata per ASD e SSD (art. 7)

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel Registro CONI possono avvalersi della **dichiarazione integrativa speciale** prevista dall'art. 9 del Decreto Fiscale (e che vedremo meglio più avanti), cioè possono in sostanza procedere alla **regolarizzazione, tramite versamento volontario, delle imposte dovute e per ciascun anno di imposta, nel limite complessivo di € 30.000 di imponibile annuo.**

Gli stessi soggetti possono, **inoltre**, avvalersi:

- ⇒ della **definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento** prevista dall'art. 2 del Decreto, versando un importo pari al 50% delle maggiori imposte accertate, fatta eccezione per l'IVA che è dovuta per intero, ed al 5% delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti;
- ⇒ della **definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi alle commissioni tributarie** di cui all'art. 6 del Decreto con il versamento del:
  - 40% del valore della lite e del 5% delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui, alla data del 24.10.2018, questa penda ancora nel primo grado di giudizio;
  - 10% del valore della lite e del 5% delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell'Amministrazione finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva al 24.10.2018;
  - 50% del valore della lite e del 10% delle sanzioni e interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio della società o associazione sportiva nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva al 24.10.2018.



La **definizione agevolata** è **preclusa se l'ammontare delle sole imposte accertate o in contestazione**, relativamente a ciascun periodo d'imposta, per il quale è stato emesso avviso d'accertamento o è pendente reclamo o ricorso, **è superiore ad € 30.000 per ciascuna imposta, IRES o IRAP**, accertata o contestata. In tal caso resta ferma la possibilità di avvalersi delle definizioni agevolate degli atti di accertamento e delle liti pendenti di cui agli artt. 2 e 6 del Decreto.

#### Definizione agevolata delle imposte di consumo (art. 8)

Il Decreto fiscale ammette la **definizione agevolata dei debiti tributari maturati fino al 31 dicembre 2018 a titolo di imposta di consumo** (art. 62-quater, commi 1 e 1-bis, del T.U. n. 504/1995) e **per i quali non sia ancora intervenuta sentenza passata in giudicato**. La definizione agevolata consiste nel versamento, da parte del soggetto obbligato, di un importo pari al **5% degli importi dovuti, senza interessi e sanzioni**.



OSSERVA

A tal fine, **occorre presentare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione** in cui si manifesta la volontà di avvalersene, e che deve essere redatta secondo le modalità e la modulistica che l'Agenzia stessa pubblicherà sul proprio sito internet istituzionale entro il 28 febbraio 2019. Se la data di pubblicazione delle modalità e della modulistica da parte dell'Agenzia è successiva al 28 febbraio 2019, la dichiarazione deve pervenire all'Agenzia entro 60 giorni dalla data di pubblicazione. I termini indicati per la presentazione della dichiarazione sono perentori.

La presentazione della dichiarazione **sospende per 90 giorni i termini per l'impugnazione dei provvedimenti impositivi e degli atti di riscossione** delle imposte di consumo, nonché delle sentenze pronunciate su tali atti. Nel caso in cui i provvedimenti impositivi e gli atti di riscossione siano stati oggetto di impugnazione innanzi alla giurisdizione tributaria il processo è sospeso a domanda della parte diversa dall'Amministrazione finanziaria, fino al perfezionamento della definizione.

**Entro 120 giorni** dalla ricezione della dichiarazione, **l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunica al soggetto obbligato l'ammontare complessivo delle somme dovute** ai fini della definizione agevolata.

**La definizione si perfeziona con il pagamento, entro 60 giorni dalla comunicazione, dell'intero importo comunicato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ovvero della prima rata**, in caso di pagamento rateale.

**Nella dichiarazione**, il soggetto obbligato **può esprimere la volontà di effettuare il pagamento** delle somme dovute **in forma rateale mensile**, per un massimo di **120 rate mensili**, previa prestazione di una **garanzia** (ex art. 1, Legge n. 348/1982), a copertura di **6 mensilità**.



**Il mancato pagamento di 6 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio del pagamento rateale** con obbligo di versamento delle somme residue entro 60 giorni dalla scadenza dell'ultima rata non pagata.

La definizione agevolata perde di efficacia, qualora l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, entro il termine di prescrizione delle imposte di consumo, accerti la non veridicità dei dati comunicati con la dichiarazione.

#### La dichiarazione integrativa speciale o "condono" (art. 9)

E' stato proprio questo art. 9 l'oggetto dell'acceso dibattito politico sul testo effettivamente uscito dalla riunione del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre scorso. Ad ogni modo, il testo ufficiale pubblicato in Gazzetta prevede la possibilità per i contribuenti di **correggere, fino al 31.05.2019, errori od omissioni ed integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017** ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell'IRAP e dell'IVA.



#### Leggi anche:

- [Pace fiscale: profili penali incerti nella dichiarazione integrativa speciale](#)
- [Condono: commercialisti, con l'"integrativa speciale" fino a 12.000 euro di imposte in meno per ogni singolo anno](#)

L'**integrazione** degli imponibili è ammessa, **nel limite di € 100.000 di imponibile annuo**, e comunque di non **oltre il 30%** di quanto già dichiarato.



In caso di dichiarazione di un imponibile **minore di € 100.000** o in caso di dichiarazione **senza debito di imposta per perdite**, l'**integrazione** degli imponibili è **comunque ammessa sino a € 30.000**.

Sul maggior imponibile integrato, per ciascun anno di imposta, si applica, **senza sanzioni, interessi e altri oneri accessori**:

- ⇒ un'**imposta sostitutiva** determinata applicando **sul maggior imponibile IRPEF o IRES** un'aliquota pari al **20%** ai fini:
- delle imposte sui redditi e relative addizionali;

- delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi;
  - dei contributi previdenziali;
  - dell'IRAP;
- ⇒ un'imposta sostitutiva determinata applicando **sulle maggiori ritenute un'aliquota pari al 20%**;
- ⇒ **l'aliquota media per l'IVA, risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali. Nei casi in cui non è possibile determinare l'aliquota media, si applica l'aliquota ordinaria del 22%.**

Per fruire di tale condono, i contribuenti devono:



inviare una **dichiarazione integrativa speciale all'Agenzia delle Entrate** ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 322/1998, **per uno o più periodi d'imposta per i quali, al 24.10.2018, non sono scaduti i termini per l'accertamento;**



provvedere spontaneamente al **versamento in unica soluzione di quanto dovuto, entro il 31 luglio 2019, senza avvalersi della compensazione;** il versamento può **anche** essere ripartito in **10 rate semestrali** di pari importo, con versamento della **prima rata entro il 30 settembre 2019.** Il perfezionamento della procedura decorre dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o della prima rata.

**Se i dichiaranti non eseguono in tutto o in parte, alle scadenze previste, il versamento delle somme, la dichiarazione integrativa speciale è titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in essa indicati, le somme non corrisposte sono iscritte a ruolo a titolo definitivo (art. 14, D.P.R. n. 602/1973) e sono inoltre dovuti gli interessi legali e una sanzione amministrativa pari al 30% delle somme non versate (ridotta al 15% in caso di versamento eseguito entro i 30 giorni successivi alla scadenza medesima).**

Nella dichiarazione integrativa speciale non **possono essere utilizzate, a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati, le perdite** di cui agli artt. 8 e 84 del TUIR.

La dichiarazione integrativa speciale **non costituisce titolo per il rimborso** di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non dichiarati, **né per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse da quelle originariamente dichiarate;** la differenza tra l'importo dell'eventuale maggior credito risultante dalla dichiarazione originaria e quello del minor credito spettante in base alla dichiarazione integrativa deve essere versata secondo le modalità previste dall'art. 9 in esame.

| Dichiarazione integrativa speciale   |   |
|--|---|
| <b>Errori/omissioni oggetto della "dichiarazione integrativa speciale"</b> | <b>Correzione di errori ed omissioni e integrazione delle dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017</b> ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell'IRAP e dell'IVA. |
| <b>Perfezionamento</b>   | ⇒ <b>versamento in unica soluzione</b> di quanto dovuto, <b>entro il 31 luglio 2019, senza</b> avvalersi della <b>compensazione</b> ; il versamento può <b>anche</b> essere ripartito in <b>10 rate semestrali</b> di pari importo, con versamento della <b>prima rata entro il 30 settembre 2019</b> .     |

La dichiarazione integrativa speciale è irrevocabile e deve essere sottoscritta personalmente.

Essa non è esperibile:

- ↳ **se il contribuente, essendone obbligato, non ha presentato le dichiarazioni fiscali anche solo per uno degli anni di imposta dal 2013 al 2016;**
- ↳ **se la richiesta è presentata dopo che il contribuente ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, inviti o questionari o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito di applicazione della procedura di cui al presente articolo;**
- ↳ **da parte dei contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, per i redditi prodotti in forma associata di cui all'articolo 5 del TUIR e dai contribuenti che hanno esercitato l'opzione per la trasparenza fiscale (art. 115 o 116 del TUIR) con riferimento alle imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione ad essi imputabili per i rilievi formulati a seguito di accessi, ispezioni, verifiche o di qualsiasi atto impositivo a carico delle società da essi partecipate.**

**Chiunque si avvale fraudolentemente della procedura** al fine di far emergere attività finanziarie e patrimoniali o denaro contante o valori al portatore provenienti da reati diversi dai delitti di cui agli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 74/2000 (dichiarazioni fraudolente mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o mediante altri artifici) è **punito con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni** di cui all'art. 5-septies del D.L. n. 167/1990, ferma restando l'applicazione del codice penale (artt. 648-bis riciclaggio, 648-ter impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e 648-ter.1 autoriciclaggio), e dell'art. 12-quinquies, DL n. 306/1992 (trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori).

Con uno o più Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno disciplinate le modalità di presentazione della dichiarazione integrativa speciale e di pagamento dei relativi debiti tributari, e saranno emanate le ulteriori disposizioni attuative.

### ESEMPIO



La società Bernardi Srl decide di fruire del condono previsto dall’art. 9 del Decreto Fiscale in relazione al Modello Redditi SC 2017 (periodo d’imposta 2016).

Dall’integrazione dell’imponibile IRES risultante da tale dichiarazione risulta ora un maggior imponibile per un importo di € 120.000.

Su tale imponibile, la società dovrà versare un’imposta sostitutiva dell’IRES pari al 20%, quindi di importo pari a € 24.000 (€ 120.000 x 20%).

Per fruire del condono di cui all’art. 9 del Decreto Fiscale, la società dovrà:

- ⇒ inviare una **dichiarazione integrativa speciale** all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 322/1998, per il periodo d’imposta 2016;
- ⇒ provvedere spontaneamente al **versamento in unica soluzione di quanto dovuto (€ 24.000), entro il 31 luglio 2019**, senza avvalersi della compensazione con eventuali crediti; **in alternativa**, potrà decidere di fruire della rateizzazione in 10 rate semestrali di pari importo, con versamento della **prima rata entro il 30 settembre 2019**.

Il **perfezionamento** della procedura decorre **dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o della prima rata**.



#### Leggi anche:

- [Integrativa speciale: è rateizzabile la plusvalenza non dichiarata?](#)
- [Dichiarazione integrativa speciale: prime valutazioni di convenienza](#)

#### Semplificazioni fiscali IVA e innovazione del processo tributario (artt. 10-16)

Il **Capo II** del Decreto Legge prevede **“Disposizioni in materia di semplificazione fiscale e di innovazione del processo tributario”** e contiene principalmente novità su:

- ⇒ fatturazione elettronica;
- ⇒ registrazione degli acquisti;
- ⇒ detrazione dell’IVA;
- ⇒ giustizia tributaria “digitale”.

|  |
|--|
| <p>Più nello specifico:</p> <p>⇒ in tema di <b>fatturazione elettronica</b> (che ricordiamo diverrà obbligatoria dal 1° gennaio 2019), si prevede che <b>per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 le sanzioni</b> per chi non riuscirà ad adeguare i propri sistemi informatici al nuovo meccanismo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>non si applicano</b> se la fattura è emessa entro il termine di effettuazione della <b>liquidazione periodica dell'IVA</b>;</li> <li>➤ si applicano con <b>riduzione dell'80%</b> se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della <b>liquidazione IVA del periodo successivo</b>.</li> </ul>   |
| <p>⇒ in tema di <b>emissione delle fatture</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ viene introdotto, <b>tra gli elementi che devono essere riportati nella fattura, anche la "data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura"</b> (nuova lett. g-bis) dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972);</li> <li>➤ viene stabilito che, <b>dal 1° luglio 2019, la fattura dovrà essere emessa entro 10 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione</b> (anziché al momento dell'effettuazione dell'operazione);</li> </ul>   |
| <p>⇒ con riguardo all'<b>annotazione delle fatture emesse</b>, viene stabilito ora che il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, <b>entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni</b> e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Pertanto si passa dall'odierno obbligo di registrazione entro i 15 giorni successivi all'emissione, ad un termine ancorato alla liquidazione IVA del mese di riferimento. Le fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente ("triangolazioni nazionali") sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese;</p> |
| <p>⇒ in merito alla <b>registrazione degli acquisti</b> (art. 25, D.P.R. n. 633/1972), si stabilisce che: <i>"Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione.."</i>, eliminando il riferimento alla numerazione in ordine progressivo; viene, quindi, <b>abrogato l'obbligo di registrazione progressiva degli acquisti</b>. Infatti, con l'introduzione della fattura elettronica, che necessariamente transita su SdI, diventa superfluo annotare il protocollo IVA progressivo delle fatture, in quanto il collegamento tra registrazione e fattura stessa può essere garantito attraverso protocolli informatici;</p>  |
| <p>⇒ in tema di <b>detrazione IVA</b>, si stabilisce che <b>entro il giorno 16 di ciascun mese</b> (stesso termine dell'autoliquidazione IVA), può essere esercitato il <b>diritto alla detrazione dell'IVA</b> relativa ai <b>documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione</b>, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente;</p>  |
| <p>⇒ viene precisato che <b>l'obbligo di fatturazione elettronica</b> si applica <b>solo ai soggetti aventi stabile organizzazione in Italia, escludendo</b> quindi i soggetti <b>identificati</b> che operano tramite rappresentante fiscale;</p>   |
| <p>⇒ in tema di <b>innovazione del processo tributario</b>, si introducono disposizioni finalizzate a favorire il <b>processo telematico anche per la giustizia tributaria</b>. Si prevede, infatti, <b>dal 1° luglio 2019, l'obbligo</b> per le parti, i consulenti e gli organi tecnici, <b>di notificare e depositare</b> gli atti processuali, i documenti ed i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente <b>con modalità telematiche</b>, ad <b>eccezione</b> delle liti nelle quali il contribuente non deve essere assistito da un</p>   |

difensore, ossia per le **cause fino a € 3.000**. La novità interessa i giudizi instaurati, in primo e secondo grado, con ricorso notificato dalla predetta data.

Le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità telematica, indipendentemente dalla modalità prescelta dalla controparte e dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado in modalità analogica.

È prevista la possibilità di attivare, da almeno una delle parti, l'**udienza a distanza**, ossia con collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente. La richiesta deve essere formulata nel ricorso ovvero nel primo atto difensivo.

### Altre disposizioni fiscali (artt. 17-20)

Il **Capo III** del Decreto Legge prevede "*Altre disposizioni fiscali*", in particolare:

⇒ viene introdotto l'**obbligo generalizzato di memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri**. Ciò consentirà di eliminare alcuni adempimenti contabili come l'obbligo di tenuta dei registri e la conservazione delle fatture e degli scontrini, favorendo un controllo più mirato da parte dell'Agenzia delle Entrate e anche la **riduzione di 2 anni dei termini di accertamento**.

L'obbligo scatterà:

- dal **1° luglio 2019** ai soggetti con **volume d'affari superiore a € 400.000**;
- dal **1° gennaio 2020** per gli **altri soggetti**.

Per il periodo d'imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018.

I soggetti che vendono **farmaci** potranno ottemperare all'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi mediante gli strumenti ed i canali tematici oggi utilizzati per l'invio dei dati al **Sistema Tessera Sanitaria**. In tal caso, la trasmissione andrà effettuata giornalmente e non più mensilmente;

**Negli anni 2019 e 2020 per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti** mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, al soggetto sarà concesso un **contributo una tantum pari al 50% della spesa sostenuta nel limite di € 250 in caso di acquisto, o di € 50 in caso di adattamento**, per ciascun strumento. Il contributo verrà anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato e verrà a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione in F24. Tale credito d'imposta non soggiace agli attuali limiti di compensazione;

⇒ è **rinviiata** (dal 1° gennaio 2018) al **1° gennaio 2020 l'entrata in vigore della cosiddetta "lotteria dei corrispettivi"**, in base alla quale le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione o prestazione;

⇒ è prevista la possibilità di optare per la costituzione del **Gruppo IVA anche da parte dei gruppi bancari cooperativi**.

## Allegato 1

## L'Esperto risponde...

**Oggetto:** Rottamazione-ter (art. 3, D.L. n. 119 del 23.10.2018).

## DOMANDA



La nostra società, la Verdi Srl, ha un carico affidato all'Agente di Riscossione nel 2016. Può fruire della "rottamazione-ter" di cui all'art. 3 del D.L. n. 119/2018? Se sì, come?

## RISPOSTA



L'art. 3 del Decreto Fiscale 2018 (D.L. n. 119/2018) prevede una vera e propria "rottamazione-ter". In particolare, **i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 possono essere estinti**, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora e le eventuali somme aggiuntive, **versando integralmente, in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, o** nel numero massimo di **10 rate** consecutive di pari importo, **le somme:**

- ⇒ affidate all'Agente della Riscossione a titolo di **capitale e interessi**;
- ⇒ maturate a favore dell'Agente della Riscossione a titolo di **aggio** sulle somme di cui al punto precedente e di rimborso delle **spese per le procedure esecutive e di notifica** della cartella di pagamento.

Le **rate** previste **scadono il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno** a decorrere **dal 2019**. In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere **dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2% annuo** (non si applica la norma sulla rateazione dei ruoli di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973).

La vostra società, se intende aderire alla definizione agevolata, deve darne comunicazione **all'Agente della Riscossione entro il 30 aprile 2019**, presentando apposita **dichiarazione**, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblicherà sul proprio sito internet. In tale dichiarazione, la società **sceglierà anche il numero di rate** col quale intende effettuare il pagamento, entro il limite **massimo** previsto di **10 rate semestrali**, e deve indicare l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume



l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal Giudice.

L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il Giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

**Per effetto della presentazione della dichiarazione**, relativamente ai **carichi definibili** che ne costituiscono oggetto:

- ⇒ sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- ⇒ sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- ⇒ non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- ⇒ non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- ⇒ non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- ⇒ il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli artt. 28-ter e 48-bis del D.P.R. n. 602/1973.

**Entro il 30 giugno 2019**, poi, **l'Agente della Riscossione comunicherà** alla vostra società **l'ammontare complessivo** delle somme dovute ai fini della definizione, e quello delle **single rate**, e il **giorno e il mese di scadenza** di ciascuna di esse.

Il **pagamento** delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

- ⇒ mediante **domiciliazione sul conto corrente** eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione presentata all'Agente;
- ⇒ mediante **bollettini precompilati**, che l'Agente della Riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento mediante domiciliazione su conto corrente;
- ⇒ **presso gli sportelli dell'Agente della Riscossione.**

## Allegato 2

## Tavola Sinottica

## Premessa

- Nella riunione del **Consiglio dei Ministri** di lunedì **15 ottobre 2018**, è stato approvato il testo del "**Decreto Fiscale**" collegato alla Manovra di Bilancio 2019. Dopo un acceso dibattito sul contenuto dell'art. 9, alla fine il Governo ha riscritto il testo "incriminato" ed il Decreto Fiscale è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23.10.2018* come **D.L. n. 119 del 23.10.2018**, il cui testo è entrato **in vigore dal 24.10.2018**.

## La struttura del Decreto legge

- Il decreto-legge reca "**disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria**". In particolare, il decreto contiene:
- ⇒ una parte rilevante di disposizioni in tema di "**pacificazione fiscale**" (Capo I, artt. 1-9) con:
  - ⇒ una seconda parte contenente disposizioni in tema di **semplificazione fiscale ed innovazione del processo tributario** (Capo II, artt. 10-16) con novità inerenti:
  - ⇒ una terza parte contenente "**Altre disposizioni fiscali**" (Capo III, artt. 17-20), tra cui rilevano quelle su una parte finale destinata a "**disposizioni finanziarie urgenti**" (Titolo II, artt. 21-27)

## Le "pace fiscale"

- Una parte rilevante di disposizioni in tema di "**pacificazione fiscale**" (**Capo I, artt. 1-9**) con:
- la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (art. 1);
  - la definizione agevolata degli atti di accertamento (art. 2);
  - la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione o "rottamazione-ter" (art. 3);
  - lo stralcio dei debiti fino a € 1.000 (art. 4);
  - la rottamazione dei ruoli relativi a risorse proprie UE (art. 5);
  - la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti (art. 6);
  - la definizione agevolata con versamento volontario per ASD e SSD (art. 7);
  - la definizione agevolata delle imposte di consumo (art. 8);
  - la "dichiarazione integrativa speciale" (art. 9), una sorta di condono per chi ha effettuato errori o omissioni nelle dichiarazioni dei periodi d'imposta precedenti.

**Semplificazioni fiscali IVA e innovazione del processo tributario**

- Si prevedono semplificazioni degli adempimenti a carico dei contribuenti IVA e la digitalizzazione del processo tributario. Tra le misure previste:
- ⇒ **fatturazione elettronica:** - per il 1° semestre del periodo d'imposta 2019, le sanzioni previste in materia di mancato rispetto degli obblighi di fatturazione elettronica non si applicano se la fattura è emessa in modalità elettronica entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica Iva, ovvero si applicano con riduzione dell'80% a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva del periodo successivo;
  - ⇒ **emissione delle fatture:** la fattura deve essere emessa **entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione;**
  - ⇒ **annotazione delle fatture emesse:** il contribuente deve annotare le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni** e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni;
  - ⇒ **registrazione degli acquisti:** viene **eliminato l'obbligo della numerazione progressiva** delle fatture e delle bollette doganali;
  - ⇒ **detrazione dell'Iva:** il diritto alla detrazione dell'Iva relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione può essere esercitato entro il **giorno 16 di ciascun mese**, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente;
  - ⇒ **giustizia tributaria digitale:** si prevede l'obbligo per le parti, i consulenti e gli organi tecnici, di notificare e depositare gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con **modalità telematiche a partire dal 1° luglio 2019.**

**Altre disposizioni fiscali**

- Il Decreto-Legge prevede, inoltre:
- ⇒ **l'obbligo generalizzato di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi**, che scatterà **dal 1° luglio 2019** per i soggetti con **volume d'affari superiore a € 400.000** e **dal 1° gennaio 2020** per gli **altri** soggetti;
  - ⇒ il rinvio al 2020 della lotteria dei corrispettivi;
  - ⇒ l'estensione della possibilità di optare per la costituzione del Gruppo IVA anche ai gruppi bancari cooperativi.

**Riferimenti normativi**

- 
- D.L. n. 119 del 23.10.2018 (G.U. n. 247 del 23.10.2018), entrato in vigore dal 24.10.2018).